

REGOLAMENTO (CE) N. 237/2004 DEL CONSIGLIO**del 10 febbraio 2004****che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di sacchi e sacchetti da imballaggio di polietilene o di polipropilene originari della Repubblica popolare cinese, dell'India, dell'Indonesia e della Thailandia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9 e l'articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

- (1) A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di sacchi e sacchetti da imballaggio originari della Repubblica popolare cinese, dell'India, dell'Indonesia e della Thailandia ⁽²⁾, l'8 luglio 2002 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame delle suddette misure ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (in seguito denominato «il regolamento base»).
- (2) La domanda di riesame è stata presentata dall'Associazione europea dell'industria delle poliolefine tessili («EATP») per conto di produttori comunitari che rappresentano il 32,03 % della produzione comunitaria complessiva di sacchi e sacchetti da imballaggio di polietilene o polipropilene.
- (3) La domanda conteneva elementi di prova che a prima vista dimostravano che, qualora si fossero lasciate scadere le misure, vi era il rischio del persistere o della reiterazione del dumping pregiudizievole. Tali prove sono state ritenute sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza.
- (4) Di conseguenza, la Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾, ha aperto un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni nella Comunità di sacchi e sacchetti da imballaggio di polietilene o polipropilene, attualmente classificabili ai codici NC 6305 32 81, 6305 33 91, ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 e ex 3923 29 90 originari della Repubblica popolare cinese, dell'India, dell'Indonesia e della Thailandia.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

⁽²⁾ GU C 10 del 12.1.2002, pag. 2 e GU C 16 del 19.1.2002, pag. 2.

⁽³⁾ GU C 243 del 9.10.2002, pag. 10.

- (5) La Commissione ha informato ufficialmente i produttori esportatori, gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore, gli utilizzatori rappresentativi e i produttori comunitari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

B. RITIRO DELLA DOMANDA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

- (6) Con lettera indirizzata alla Commissione e datata 22 ottobre 2003, l'EATP ha ritirato formalmente la domanda di riesame in previsione della scadenza riguardo alle importazioni nella Comunità di sacchi e sacchetti da imballaggio di polietilene o polipropilene originari della Repubblica popolare cinese, dell'India, dell'Indonesia e della Thailandia.
- (7) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, e dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento base, il procedimento può essere chiuso quando viene ritirata la domanda, a meno che tale chiusura sia contraria all'interesse della Comunità.
- (8) La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento debba essere chiuso, poiché l'inchiesta non aveva messo in evidenza alcuna considerazione indicante che tale chiusura era contraria all'interesse della Comunità. Le parti interessate sono state debitamente informate ed hanno avuto l'opportunità di presentare le loro osservazioni. Tuttavia, nessuna delle parti ha formulato osservazioni. Di conseguenza, non vi è alcuna indicazione che l'abrogazione delle misure sarebbe contraria all'interesse della Comunità.
- (9) Si è pertanto concluso che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di sacchi e sacchetti da imballaggio di polietilene o polipropilene originari della Repubblica popolare cinese, dell'India, dell'Indonesia e della Thailandia debba essere chiuso e che le misure in vigore debbano essere abrogate.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono abrogate le misure antidumping applicabili alle importazioni nella Comunità di sacchi e sacchetti da imballaggio di polietilene o polipropilene, attualmente classificabili ai codici NC 6305 32 81, 6305 33 91, ex 3923 21 00 (codice TARIC: 3923 21 00 10), ex 3923 29 10 (codice TARIC: 3923 29 10 10) e ex 3923 29 90 (codice TARIC: 3923 29 90 10) e originari della Repubblica popolare cinese, dell'India, dell'Indonesia e della Thailandia ed è chiuso il procedimento riguardante tali importazioni.